

Stampa illeggibile

COMUNE DI SAN CONO

PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUN
QUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVA-
TI.



collegato alle delibere consiliari n° 60
del 5-1-84 e modificato dalla Delibera
Consiliare n° 16 del 27/2/2001.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

.....

| | |
|---|----------------------|
| ART. 1 - Natura degli interventi | <i>pag. 1</i> |
| ART. 2 - Soggetti destinatari | <i>pag. 1</i> |
| ART. 3 - Tipologia degli interventi. Definizioni | <i>pag. 2</i> |
| ART. 4 - Norme generali dei criteri di erogazione | <i>pag. 2</i> |
| ART. 5 - Criteri | <i>pag. 2</i> |
| ART. 6 - Caratteristiche e modalità delle sovvenzioni | <i>pag. 3</i> |

TITOLO II - SETTORI DI INTERVENTO

.....

| | |
|--|----------------------|
| ART. 7 - Interventi relativi ad attività socio - assistenziali | <i>pag.3</i> |
| ART. 8 - Interventi relativi ad attività culturali | <i>pag.4</i> |
| ART. 9 - Interventi relativi ad attività educative | <i>pag.4</i> |
| ART. 10 - Interventi relativi ad attività rivolte alla gioventù | <i>pag.5</i> |
| ART. 11 - Interventi relativi ad attività sportive e del tempo libero | <i>pag. 5</i> |
| ART. 12 - Interventi relativi ad attività promozionali in campo commerciale, artigianale, agricolo e ambientale | <i>pag.5</i> |
| ART. 13 - Interventi relativi ad attività varie | <i>pag.5</i> |

TITOLO III - NORME PROCEDURALI

.....

ART. 14 - Modalità e termini di presentazione delle istanze per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici. *pag.6*

ART. 15 - Procedimento *pag.6*

ART. 16 - Ammontare *pag.6*

ART. 17 - Erogazione delle sovvenzioni, contributi e vantaggi economici *pag.7*

TITOLO IV - PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' MANIFESTAZIONI

.....

ART. 18 - Patrocinio del Comune o di singoli Assessorati *pag.8*

ART. 19 - Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio *pag.8*

TITOLO V - L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

.....

ART. 20 - Istituzione Albo *pag.9*

ART. 21 - Modalità di iscrizione all'Albo *pag.9*

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

.....

ART. 22 - Norme di rinvio *pag.9*

ART. 23 - Entrata in vigore del Regolamento *pag.9*

ART. 24 - Norme transitorie *pag.10*

Stampa illeggibile

.....

Allegato "A" - Istanza per la concessione di contributo (persona fisica)
.....

Allegato "B" - Istanza per la concessione di contributo per l'attività di Enti,
..... Associazioni, comitati.

Allegato "C" - Istanza per la concessione di contributo
..... (manifestazioni, iniziative, ecc.)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1 - Natura degli interventi.

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, può procedere, con apposito atto deliberativo della Giunta, all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone o ad Enti Pubblici e privati, per iniziative, attività o manifestazioni che non abbiano finalità di lucro e non siano in contrasto con gli obiettivi dell'amministrazione comunale nei corrispondenti settori di intervento.
2. I settori di intervento sono relativi ad :
 - 2.1 attività socio-assistenziali;
 - 2.2 attività culturali;
 - 2.3 attività educative;
 - 2.4 attività rivolte alla gioventù;
 - 2.5 attività sportive e del tempo libero;
 - 2.6 attività promozionali in campo commerciale, artigianale e agricolo;
 - 2.7 attività varie.

ART. 2 - Soggetti destinatari

- 1) La concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta a favore di:
 - a) Cittadini singoli o nuclei familiari in difficoltà, residenti nel territorio del Comune o anche se stranieri che si trovino in particolare condizioni di disagio;
 - b) Enti pubblici ed istituzioni scolastiche nelle cui finalità istituzionali rientrano le attività che gli stessi applicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) Enti privati, associazioni, società, cooperative, enti morali e religiosi, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - d) Associazioni non riconosciute o comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;
 - e) Organizzazioni di volontariato, esclusivamente a sostegno di specifiche documentate attività o di progetti in favore della popolazione del Comune;
 - f) Comitati nominati con atto di Giunta Municipale, con specifico scopo ed ai cui componenti non viene corrisposto alcun compenso.
- 2) La costituzione dell'associazione deve risultare da un apposito atto.
- 3) In casi particolari adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni o comitati per sostenere specifiche

iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità ed altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità.

ART. 3 - Tipologia degli interventi.

Definizioni:

- a) Per "concessione sovvenzioni" si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
- b) Per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.;
- c) Per "concessione di sussidi ed ausili finanziari" si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del comune.

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

ART. 4 - Norme generali dei criteri di erogazione

La concessione di sovvenzioni deve rientrare in uno dei criteri fissati dal Comune a mezzo del presente regolamento.

Ogni erogazione deve riguardare attività di prevalente interesse pubblico.

Le iniziative e le attività che formano oggetto del provvedimento formale di concessione di una sovvenzione non debbono invadere interessi che sono riservati alle competenze statali o a quelle dagli Enti pubblici.

Le domande dovranno essere prodotte secondo gli allegati moduli.

ART. 5 - Criteri

Le sovvenzioni nelle forme di contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici sono erogate nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) Preferenza ad iniziative ed attività affermate e consolidate nel tempo e con carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quelle del Comune a fronte di quelle di tipo eccezionale;

- b) Compatibilità delle iniziative e delle attività con la finalità di interesse collettivo che il Comune si propone di perseguire e raggiungere.

ART. 6 - Caratteristiche e modalità delle sovvenzioni

Le sovvenzioni non sono riconcedibili se i risultati dell'iniziativa e dell'attività non sono stati ritenuti conformi ai modi e ai termini stabiliti dall'Amministrazione.

Le prescrizioni sono contenute nel provvedimento di concessione.

L'Amministrazione che concede le sovvenzioni è espressamente titolata a:

- 1) Esercitare controlli nel corso dello svolgimento dell'iniziativa o dell'attività sovvenzionata a mezzo di propri funzionari i quali relazionano all'Amministrazione in assenza di contraddittorio con il destinatario.
Il controllo è obbligatorio qualora l'intervento finanziario del Comune superi la somma di £ 50.000.000;
- 2) Apporre nell'atto di concessione, clausole e condizioni alle quali la sovvenzione è subordinata;
- 3) Revocare o dichiarare la decadenza della sovvenzione qualora di questa non sia fatto l'uso previsto o se ne faccia un cattivo uso. In tale seconda ipotesi è in facoltà dell'Amministrazione procedere ad erogare una quota della sovvenzione nel dato percentuale previsto all'atto di concessione ma rapportato ai costi documentatamente sostenuti e conformi alle prescrizioni imposte.

TITOLO II - SETTORI DI INTERVENTO

ART. 7 - Interventi relativi ad attività socio-assistenziali.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 - 1° comma, per quanto attiene ad attività socio-assistenziali, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati, organizzazioni di volontariato e persone, che operano in San Cono per iniziative, attività o manifestazioni intese a :

1.1 Perseguire la prevenzione e rimozione delle cause di ordine economico, psicologo, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;

1.2 Perseguire la promozione e sviluppo:

- Della sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento sulle problematiche socio-assistenziali;
- Del benessere fisico e sociale della persona ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociale alle fasce più deboli della popolazione;
- Di realtà a carattere ricreativo e socio-culturale, mirate alla promozione dell'autonomia di persone anziane o handicappate o comunque soggetti a rischio di emarginazione, al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;

1.3 Consentire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali nel rispetto della specificità delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti.

2. Non è assoggettabile al presente regolamento l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone in stato di bisogno ovvero l'assunzione a parziale o totale carico del Comune dell'onere derivante dall'erogazione di servizi di natura socio-assistenziale assicurati direttamente o indirettamente dal Comune stesso, in quanto già previsti da appositi provvedimenti del Comune a carattere generale riguardanti:
- I ricoveri in istituti o centri residenziali o diurni per anziani, comunità per minori, centri di aggregazione giovanile, servizi residenziali e diurni per handicappati e adulti in stato di difficoltà;
 - La fruizione di servizi e strutture socio-assistenziali di sostegno alla persona e di prevenzione dell'emarginazione, compresi gli interventi per favorire l'inserimento lavorativo;
 - Asili nido;
 - Soggiorni climatici.

ART. 8 - Interventi relativi ad attività culturali.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 - 1° comma, per quanto attiene ad attività culturali, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati e di persone, che operano in San Cono per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nei settori musicale, teatrale, cinematografico, espositivo ed editoriale, l'organizzazione di convegni, mostre e rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale.
2. Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti in particolare a favore:
 - 2.1 di enti ad associazioni nei cui confronti il Comune ha in atto una convenzione o un rapporto e che svolgono attività di lunga tradizione culturale o manifestazioni di particolare interesse;
 - 2.2 di enti, associazioni e persone che realizzano iniziative di particolare rilievo culturale e ricreativo;
 - 2.3 di enti ed associazioni culturali, a sostegno della loro attività istituzionale.

ART. 9 - Interventi relativi ad attività educative.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 - 1° comma, per quanto attiene ad attività educative, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati e di persone, che operano in San Cono per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente:
 - 1.1 l'integrazione delle spese di carattere gestionale e generale;

1.2 le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne.

2. Non è assoggettabile al presente regolamento l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di soggetti che usufruiscano del diritto allo studio con le modalità ed i criteri previsti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

ART.10 - Interventi relativi ad attività rivolte alla gioventù.

1. Gli interventi di cui al precedente art.1 - 1° comma, per quanto attiene ad attività rivolte alla gioventù, possono essere disposti a favore di enti pubblici, gruppi giovanili e singoli privati, che operano in San Cono per iniziative, attività o manifestazioni le cui finalità rispondano all'esigenza di garantire la conoscenza e la crescita sociale e culturale della gioventù.

ART. 11- Interventi relativi ad attività sportive e del tempo libero.

Gli interventi di cui al precedente art.1- 1° comma, per quanto attiene ad attività sportive, possono essere disposti a favore di enti o gruppi dilettantistici, di enti di promozione sportiva, di enti o società o gruppi, che operano in San Cono, per l'organizzazione di manifestazioni sportive a livello locale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o per l'espletamento di attività sportive.

2. Gli interventi di cui sopra non possono essere utilizzati:

2.1 per il potenziamento di enti, gruppi e società sportive;

2.2 per manifestazioni sportive promosse da Scuole Statali e non.

Per dette iniziative il Comune fornisce gratuitamente la disponibilità delle strutture sportive utilizzate.

La disposizione di cui al punto 2.1 non trova applicazione per attività di Enti, Società o gruppi sportivi, i cui iscritti sono soggetti portatori di handicap.

ART.12 - Interventi relativi ad attività promozionali in campo commerciale, artigianale, agricolo e ambientale.

Gli interventi di cui al precedente art.1 - 1° comma, per quanto attiene ad attività nel campo commerciale, artigianale ed agricolo, possono essere disposti a favore di associazioni ed enti pubblici e privati, che operano in San Cono per iniziative, attività o manifestazioni intese a promuovere specie in occasione di fiere, mercati ed esposizioni - il commercio, l'artigianato e le attività agricole d'interesse locale, nonché attività volte alla valorizzazione del patrimonio, delle risorse ambientali ed ecologiche.

ART.13 - Interventi relativi ad attività varie.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 - 1° comma, per quanto attiene ad attività varie, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati o a persone, che operano in San Cono e si impegnano a promuovere iniziative, attività o manifestazioni che riguardano la comunità, gli interessi e lo sviluppo della stessa.

TITOLO III - NORME PROCEDURALI.

ART. 14 - Modalità e termini di presentazione delle istanze per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici.

1. L'istanza per ottenere l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici deve essere indirizzata al Sindaco, contenere la descrizione sommaria dell'iniziativa, attività o manifestazione programmata ed essere sottoscritta dalla persona responsabile dell'ente, associazione delle generalità del sottoscrittore è del soggetto percipiente l'eventuale erogazione e se l'iniziativa, attività o manifestazione assistita da contributi statali o da altri enti pubblici e privati.
2. All'istanza deve essere allegata una relazione illustrativa, attività o manifestazione che si intende realizzare ed un prospetto dei costi con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa e per gli anni successivi al 1° anno di concessione, il rendiconto della gestione precedente. Nessuna sovvenzione o contributo può essere concesso a chi non ha provveduto a rendicontare le somme ottenute nell'esercizio pregresso entro i termini indicati dall'art 17.
3. L'istanza, corredata da apposito modulo predisposto dal Comune adeguatamente compilato, deve pervenire, in via normale, al Protocollo del comune entro il 30 Novembre dell'anno precedente quello in cui l'iniziativa, attività o manifestazione è programmata, quando questa abbia carattere ricorrente, o almeno sessanta giorni prima dell'inizio della stessa, quando si attui per la prima volta.
Per il caso di comprovata urgenza l'istanza va effettuata anche fuori del termine di cui sopra.

ART. 15 - - Procedimento.

1. Il sindaco, all'inizio della gestione annuale, presenta alla Giunta l'elenco delle istanze di carattere ricorrente pervenute relative a richieste di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici, e le proposte presentate in merito da parte dei singoli assessorati.
2. Trascorsi 60 giorni dalla trasmissione la giunta adotta il provvedimento definitivo in ordine alle erogazioni, dopo aver esaminato le relative istanze e l'eventuale documentazione prodotta o in esse richiamate, stabilendo l'importo da assegnare compatibilmente con gli obiettivi programmatici e le risorse disponibili.

ART. 16 - Ammontare

L'ammontare della sovvenzione o del contributo dovrà essere commisurato alle disponibilità finanziarie dell'ente, all'importanza della finalità e degli scopi che si prefigge il richiedente, all'interesse generale della collettività, alla compatibilità dell'attività, della iniziativa etc. con l'attività, le finalità e i compiti del Comune.

Il funzionario responsabile del servizio evidenzierà nell'istruttoria quanto previsto dal presente articolo e la Giunta Municipale nel relativo provvedimento ne motiverà la quantificazione. Qualora nel corso dell'esercizio finanziario si prevedono più interventi nell'ambito dello stesso esercizio o in caso di limitate disponibilità finanziarie, l'ammontare sarà determinato in rapporto alla dotazione di bilancio e al numero degli interventi.

Inoltre gli importi dovranno essere determinati con riferimento ai seguenti parametri:

- a) ATTIVITA' SPORTIVE: ambito territoriale, importanza e numero delle manifestazioni o attività - numero degli atleti partecipanti o incarico, e dei cittadini interessati - costi, ricavi, incassi delle manifestazioni o attività;
- b) ATTIVITA' SOCIO - CULTURALI: ambito territoriale, importanza, risonanza e numero delle manifestazioni o attività - numero di partecipanti e delle persone interessate - costi, ricavi, incassi delle manifestazioni o attività;
- c) ATTIVITA' TURISTICHE: ambito territoriale, importanza, risonanza e numero delle manifestazioni o attività - numero delle persone interessate o raggiunte dal messaggio pubblicitario - costi, ricavi, incassi delle manifestazioni o attività.

ART.17 - Erogazione delle sovvenzioni, contributi o vantaggi economici.

- 1) La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
- 2) La concessione è facoltativa da parte dell'Amministrazione erogante e non dà diritto di continuità per gli anni successivi.
- 3) L'erogazione del contributo avverrà con provvedimento del responsabile del servizio, con i tempi e le modalità che vengono stabiliti con la deliberazione di concessione o nella eventuale convenzione alla stessa allegata, secondo i seguenti criteri:
 - a) Nel caso di intervento per attività continuative nell'arco dell'anno, in due soluzioni di pari importo, la prima entro il primo semestre e comunque dopo l'approvazione del bilancio comunale, la seconda entro 30 giorni dalla presentazione da parte del legale rappresentante, di apposita dettagliata relazione da cui risulti che l'attività per cui è stato richiesto il contributo è stata regolarmente svolta, con allegato analitico rendiconto finanziario sulle entrate, ivi compresi i contributi del Comune o di altri enti o privati, e sui costi di gestione per l'attività espletate e relativa documentazione, (fatture, quietanze etc.) in conformità alle leggi fiscali in vigore.
Nella eventualità di variazioni all'interno del Consiglio Direttivo i soggetti di cui all'art.2 hanno l'obbligo di comunicarla entro trenta giorni dall'avvenuta modifica allegando il relativo verbale.
 - b) Nel caso di intervento per attività non continuativa o di contributi straordinari per singole manifestazioni ed iniziative, il 50% della somma assegnata verrà concesso a titolo di anticipo, mentre il rimanente 50% a saldo verrà erogato dietro presentazione da parte del legale rappresentante, di dettagliata relazione da cui risulti che l'attività per cui è stato richiesto il contributo è stata regolarmente svolta, con allegato analitico rendiconto finanziario sulle entrate, ivi compresi i contributi del Comune o di altri enti o privati, e sui costi di gestione per l'attività espletate e relativa documentazione (fatture, quietanze, etc.) in conformità alle leggi fiscali in vigore.

- 4) Il termine per la presentazione del rendiconto è di 30 giorni dalla conclusione dell'attività o della manifestazione.

TITOLO IV - - PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI.

ART.18 - Patrocinio del Comune o di singoli Assessorati.

1. L'istanza per ottenere la concessione del patrocinio del Comune o di singoli Assessorati a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui al Titolo I deve essere indirizzata rispettivamente al Sindaco o ai singoli Assessori interessati.
L'istanza deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 14.
2. Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco. Il patrocinio dei singoli Assessorati è concesso dagli Assessori competenti, salvo diverso avviso del Sindaco, al quale l'istanza deve essere trasmessa in tempo utile per l'esame: in caso di dissenso la definitiva determinazione è di competenza della Giunta.
3. Il Sindaco e gli Assessori competenti possono conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti dei rispettivi capitoli di bilancio.
4. Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente quando si tratti di iniziative, attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.

ART. 19 - Vantaggi concessi alla concessione del patrocinio.

1. La concessione del patrocinio del Comune o di uno o più assessorati può comportare, per disposizione rispettivamente del sindaco o degli Assessori interessati, la concessione gratuita di locali o impianti di proprietà del Comune e l'assunzione a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti da un minimo di 50 per le manifestazioni a carattere comunale ad un massimo di 100 per a carattere nazionale o internazionale.
I diritti di affissione sono a carico del richiedente, fatta salva quando ricorra il caso, l'applicazione delle riduzioni di cui all'art.33 del D.P.R. 26.10.1972 n°639.
2. Quando siano richieste prestazioni economali per attrezzature, transenne, addobbi, ecc. (da indicare dettagliatamente nell'istanza) sono praticate le tariffe stabilite dalla Giunta. Tali prestazioni, per disposizione del Sindaco, possono essere gratuite.
3. L'assistenza della vigilanza urbana è predisposta dal Settore Vigilanza secondo necessità, compatibilmente con le esigenze del servizio.
4. Quando si sia richiesto l'uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere la concessione avviene con l'osservanza delle norme vigenti.

TITOLO V - L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA.

ART.20 - Istituzione Albo.

Ai sensi dell'art.22 della L. n°412/91:

- 1) È istituito l'Albo dei soggetti, comprese persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
- 2) L'Albo è aggiornato annualmente, entro il 31 Marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio, che conservino i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione.
- 3) L'Albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno.

ART.21 - Modalità di iscrizione all'Albo.

L'Albo deve contenere i seguenti dati:

- 1) Per le persone fisiche:
 - a) Cognome e nome, anno di nascita, indirizzo e codice fiscale;
 - b) Finalità dell'intervento espressa in forma sintetica;
 - c) Somma erogata;
 - d) Disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare)
- 3) Per le persone giuridiche:
 - a) Denominazione o ragione sociale, codice fiscale e partita IVA;
 - b) Indirizzo;
 - c) Finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
 - d) Somma erogata;
 - e) Disposizioni di legge in base alla quale hanno luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART.22 - Norme di rinvio.

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme della Legge 3.4.1991 n°10, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

ART.23 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore dopo l'esame senza rilievi da parte del CO.RE.CO.

ART.24 - Norme transitorie.

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le istanze per ottenere la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici possono essere presentate entro giorni 30 dalla data di esecutività.

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- E' stato ripubblicato all'albo pretorio dal 10/09/01 al 25/09/01 per gg. 15;
- E' entrato in vigore il 26/09/01.

San Cono, li 27.09.01

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.T. CAVALLARO G.

IL MESSO COMUNALE

F.T. RANDAZZO F.